SAFETY BRAND® SRL
SOCIETÀ TRA AVVOCATI

REGISTRARE UN MARCHIO.IT

Un tortellino davvero salato.

Ikea e i diritti d'autore.



N. R.G. 6999/2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLOITALIANO

TRIBUNALE DI BOLOGNA

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale collegiale composto da:

- dott. Michele GUERNELLI Presidente
- dott. Pierluigi DI STEFANO Giudice est.
- dott. Vittorio SERRA Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. R.G. **6999 /2022** promossa da:

Parte_1 (***C.F._1***) rappresentata e difesa dall'avv. LAVINIA SAVINI elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in PIAZZA GALILEI N. 4 BOLOGNA

ATTRICE

nei confronti di

Controparte_1 (***P.IVA_1***) rappresentata e difesa dall'avv. VALENTINA DE GIORGI e dall'avv. PAOLA NASTASI elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in VIA PIAZZALE GORINI N. 10 MILANO

CONVENUTA

Conclusioni

Attrice

Accertare e dichiarare che la società ***Controparte_2*** *sfruttando senza la necessaria preventiva autorizzazione pubblicitari l'opera dell'ingegno dal titolo "TORTELLINO CON INGREDIENTI", ideata e realizzata dalla sig.ra* ***Pt_1*** *nelle forme e con le modalità indicate nella narrativa della citazione, ha*

posto in essere una condotta lesiva dei diritti patrimoniali e morali d'autore - come individuatinella narrativa della citazione - di cui è titolare esclusiva la sig.ra ***Pt_1***

• Conseguentemente condannare la società ***Controparte_2*** *al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali te dell'attrice - come in narrativa indicati e nelle componenti del danno emergente e del lucro cessante - da liquidarsi nella somma emergente dalle risultanze di causa e dalle presunzioni che da esse derivano, anche in via equitativa e, in ogni caso, in una somma non inferiore a euro 25.000; il tutto con interessi e rivalutazione monetaria.*

• Inibire, pro futuro, la prosecuzione dell'utilizzo, in qualsiasi maniera, da parte della società ***Controparte_2*** *dell'opera dell'ingegno della sig.ra* ***Pt_1***

• Ordinare rovvedimento di accoglimento d resenti richieste, a spese dell'odierna convenuta e a cura dell'attrice, almeno per due volte consecutive, a caratteri doppi del normale, sui quotidiani "Il Resto del Carlino" e "la Repubblica" - edizione di Bologna, tanto nella versione cartacea che on line, e nel sito web italiano ufficiale di ***CP_2****.*

In via istruttoria:

Ai sensi degli artt. 156bis l.d.a. e 210 c.p.c si chiede di ordinare alla convenuta di fornire informazioni dettagliate in riferimento a tutte le intervenute forme di illecito sfruttamento economico dell'opera, nonché ogni altra documentazione amministrativa e contabile utile a identificare i prodotti esposti presso i propri locali in abbinamento all'opera "TORTELLINO CON INGREDIENTI" e a comprovare gli derivanti dalle vendite di eventuali maggiori utili generati da ***Controparte_3*** *o periodo dell'anno l'anno siffatti prodotti rispetto a quelli gene precedente*

Convenuta

Previo ogni opportuno accertamento, respingere ogni e qualsiasi domanda proposta dalla sig.ra ***Parte_1*** *in quanto priva di fondamento, sia in punto di fatto sia in punto di di alla rifusione delle spese annare la sig.ra* ***Parte_1*** *processuali e dei compensi professionali in favore di* ***Controparte_1*** *comprensivi di spese generali, IVA e CPA;*

In via istruttoria ammettere i capitoli di prova per testi articolati in fase istruttoria:

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con atto notificato il 3 giugno 2022 la sig.ra ***Parte_1*** citava in giudizio ***[...]*** ***Controparte_1*** chiedendo i) l'accertamento della violazione dei propri diritti orali d'autore sulla propria opera figurativa denominata "*tortellino con ingredienti*"; ii) la condanna della convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali nella misura non inferiore a euro 25.000, oltre accessori; iii) l'inibitoria pro futuro di qualsiasi utilizzo dell'opera; iv) la pubblicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

1.1. L'attrice esponeva:

- e un'illustratrice e commercializza stampe, accessori e complementi d'arredo per la cucina utilizzando le sue creazioni; tra queste, figura l'opera "*tortellino con ingredienti*, *illustrazione realizzata con la tecnica del tratto e composta dall'immagine ingrandita di un tortellino con sotto impressione una serie di campionature di colore, ciascuna abbinata agli ingredienti necessari alla relativa preparazione. Tale composizione risulta evocativa del celebre sistema internazionale di classificazione e identificazione dei colori "Pantone", con l'obiettivo di indurre l'osservatore a equiparare il tortellino a ogni altro iconico oggetto suscettibile di catalogazione"*.
- Nel dicembre 2021, rilevava come la suddetta illustrazione fosse stata riprodotta e modificata per utilizzarla presso l'"IKEA Store" di Bologna-Casalecchio di Reno senza sua autorizzazione: in un caso in piccolo formato e apposto su un tagliere in legno, per promuovere la vendita di articoli per la tavola e la cucina; in un altro, in grande formato come cartellone esposto nel reparto cucina, con l'aggiunta in sovraimpressione della scritta "*tortellini in brodo*" e della relativa ricetta e con l'eliminazione del riquadro originale. In nessuna delle due riproduzioni risultava indicato il nome dell'autrice.

2. Si costituiva in giudizio ***Controparte_1*** chiedendo il rigetto integrale delle domande avversarie.

2.1 La convenuta confermava di aver riprodotto l'immagine contestata, ma precisava che si era trattato di un'iniziativa esclusivamente locale, circoscritta al solo punto vendita di Casalecchio di Reno, realizzata nell'ambito di un allestimento natalizio con finalita meramente descrittive e non promozionali, utilizzando solo due copie.

2.2 Nel contempo, escludeva che il disegno possedesse i requisiti di creativita e originalita necessari per la tutela richiesta e, comunque, negava che le modalita di utilizzo dell'immagine integrassero una violazione dei diritti morali dell'autrice. L'immagine del tortellino e stereotipata e la sua combinazione con elementi grafici ispirati al sistema Pantone e priva di carattere distintivo. Peraltro, era stata utilizzata la medesima impostazione realizzata dalla societa Pantone LLC con la pubblicazione, nel 2018, del volume "*Pantone Foodmood*" nel quale era presente un'immagine di cibo accostato ai colori dei relativi ingredienti. Escludeva, quindi, la violazione dei diritti morali d'autore, e, comunque, contestava la quantificazione e i criteri di liquidazione del danno prospettati dall'attrice; la

richiesta risarcitoria era manifestamente sproporzionata rispetto all'entita e alla durata dell'utilizzo contestato.

3. Introdotta la causa, il giudice, ritenute superflue le prove richieste, con ordinanza del 21 febbraio 2023 riteneva la causa matura per la decisione e fissava udienza per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 10 dicembre 2025, sostituita da note scritte ai sensi dell'art. 127-ter cod. proc. civ., tratteneva la causa in decisione assegnando i termini per le comparse conclusionali e le memorie di replica.

La domanda e fondata nei limiti di cui appresso.

4. E pacifico tra le parti che effettivamente il disegno realizzato dalla attrice sia stato utilizzato presso il negozio ***CP_2*** di Bologna Casalecchio sia in piccolo formato, stampato su un foglio apposto su un tagliere in legno, per rappresentarne la destinazione a lavorazioni quale quella dei tortellini casalinghi, che, in formato piu grande, su un cartello utilizzato per indicare all'utenza il reparto degli attrezzi da cucina fra i quali quelli utili per le medesime lavorazioni.

Cio posto, vanno affrontati i vari punti controversi.

5. La prima riguarda la natura di opera dell'ingegno di carattere creativo dell'illustrazione "*tortellino con ingredienti*".

La convenuta innanzitutto nega che si sia in presenza di un'opera che presenti i requisiti di originalita e creativita e, poi, sembra affermare che, in realta , si tratti di una mera rielaborazione di un disegno gia realizzato in precedenza.

5.1 Ma e la stessa convenuta che smentisce la propria tesi, laddove riconosce di avere utilizzato il disegno realizzato dall'attrice, apportandovi minime modifiche. Non deduce, in punto di fatto, di avere casualmente riprodotto un disegno analogo, ma ammette, al contrario, di avere impiegato proprio quello predisposto dall'attrice. Risulta, pertanto, difficile sostenere che essa non abbia inteso apprezzarne la singolarita . La convenuta, infatti, non si e limitata a riprendere il disegno del solo tortellino, che gia di per se sarebbe stato sufficiente rispetto all'uso concretamente fatto dell'immagine nel proprio negozio – individuare il reparto e gli attrezzi da cucina - , ma ha ripreso anche la palette cromatica e il relativo accostamento con gli ingredienti, vale a dire proprio quegli elementi che conferivano all'elaborato la sua peculiare personalizzazione e, dunque, il suo carattere creativo.

5.2 Rileva il Tribunale che ricorrono certamente i caratteri di originalita e la creativita che consentono di riconoscere all'opera la tutela ex art. 2, n. 4, legge n. 633/1941:

la creativita riguarda la forma espressiva adottata per rappresentare un oggetto: anche l'opera che rappresenta un soggetto di pubblico dominio e tutelabile quando la sua forma rappresentativa sia il frutto di scelte libere e creative.

L'opera in questione non e limitata alla raffigurazione standardizzata del dato tipo di pasta, ma combina l'immagine tratteggiata con lo stile dell'autrice del tortellino con riquadri di campionature cromatiche associate agli ingredienti della ricetta, evocativa del noto sistema Pantone di classificazione dei colori.

Quindi, il disegno non e limitato alla semplice raffigurazione del tipo di pasta ma ha una composizione grafica peculiare.

5.3 Al carattere creativo si accompagna l'originalita negata dalla convenuta, che assume che la raffigurazione sia una sostanziale copia di un disegno presente nella citata pubblicazione "Pantone Foodmood" del 2018.

Anche questo argomento e infondato in quanto la comparazione fra le due immagini dimostra chiaramente che non sussiste alcuna identita tra le opere, potendosi l'avvisare, al piu , una generica affinita di ispirazione: con grafica notevolmente diversa, e stato riprodotto un alimento (polenta) accompagnato da alcune tabelle cromatiche che evocano, attraverso il colore, i singoli ingredienti; tabelle che, peraltro, risultano diverse dalla classica palette Pantone. Tuttalpiu puo trattarsi di una idea simile – quella di accostare la raffigurazione di un alimento a una serie di colori riferibili ai suoi ingredienti – ma ictu oculi e escluso che vi sia identita dell'opera. Al riguardo si rammenta che la originalita va riferita alla opera in concreto realizzata e non alla mera ideazione: da una stessa idea (quale, appunto, quella di accostare un cibo ai colori dei suoi singoli ingredienti) ben possono derivare piu opere.

5.4 Nella tipologia di opera in questione rileva come il tratto grafico, la composizione, la scelta del soggetto, il modo in cui gli elementi visivi sono combinati, siano originali e personali. Anche a voler ritenere che l'autrice possa aver tratto spunto dal disegno richiamato dalla convenuta, l'idea di fondo risulta comunque trasfusa in una forma espressiva autonoma e originale, senza che vi sia una mera riproduzione delle soluzioni grafiche gia utilizzate nella pubblicazione Pantone.

6. Il secondo punto, riguarda l'effettiva violazione dei diritti patrimoniali e dei diritti morali d'autore.

Come si detto, e accertata l'utilizzazione del disegno in due copie in un singolo negozio***CP_2***.

Invero la attrice nei propri atti ipotizza un possibile uso piu ampio, ma non vi e alcun principio di prova in tale senso o almeno una allegazione specifica, dovendosi ribadire il rigetto delle istanze istruttorie, reiterate con le conclusioni, finalizzate ad una attivita esplorativa, fuori dall'ambito di applicabilita dell'ordine di esibizione – si rinvia a quanto deciso in fase istruttoria.

Il fatto accertato, in definitiva, e la riproduzione (senza titolo e nome dell'autrice e con l'eliminazione del riquadro grafico originale) in piccolo formato su un tagliere in legno, collocato nell'ambito di un allestimento del reparto cucina, e uno in grande formato su un tabellone esposto nel medesimo reparto, con l'aggiunta in sovraimpressione della scritta "*tortellini in brodo*" e della relativa ricetta.

Pacifico, poi, che e in questione l'uso del disegno all'interno di un punto vendita di una grande catena commerciale per ornare un reparto dedicato alla vendita di articoli per la cucina, in un contesto di chiara valenza promozionale. Quindi, l'uso indebito si inserisce nell'ambito dell'attivita economica della convenuta ed era funzionale al perseguimento di scopi imprenditoriali.

6.1 Non e chiaro, nel contesto di tale funzionalita , di immediata evidenza dalla visione delle fotografie in atti, quale sia la portata della deduzione della convenuta secondo la quale non sussisterebbe una lesione dei diritti patrimoniali d'autore in ragione del fatto che l'"*immagine era stata adoperata nell'ambito di un allestimento di articoli per cucina con finalità tutt'altro che promozionali quanto piuttosto descrittive dell'impiego di utensili propedeutici alla preparazione dei tortellini*", e, quindi, "*non è stata adoperata … con finalità commerciali*".

Invero non e nota, ne lo indica la parte, quale sia la base legale che consentirebbe la libera utilizzazione di opere altrui nell'allestimento di reparti vendita con finalita di descrizione della funzionalita dei prodotti in vendita, anche laddove volesse escludersi che quest'ultima finalita sia "commerciale".

7. Va quindi ritenuto che vi sia danno patrimoniale: quanto alle peculiarita dell'uso nel caso concreto queste rileveranno, invece, in tema di concreta determinazione del danno risarcibile.

7.1 Va anche ritenuto integrato la violazione dei diritti morali d'autore ai sensi dell'art. 20 l.cit.

Pur dovendosi condividere il principio richiamato dalla difesa della convenuta, secondo cui la violazione dei diritti patrimoniali non comporta automaticamente anche la lesione dei diritti morali d'autore, nel caso di specie le modalita delle

riproduzioni risultano idonee a incidere anche su tali ultimi diritti. In entrambe le utilizzazioni, infatti, sono state apportate modifiche significative tali da rendere meno riconoscibile l'opera originaria: in una immagine e stato eliminato del tutto il titolo originario, sostituito con altra dicitura; nell'altra e stato aggiunto il nome in dialetto del prodotto. Tali interventi hanno finito per banalizzare l'elaborato originario, trasformandolo di fatto in una mera etichetta, piuttosto che in un disegno destinato a caratterizzare i prodotti commercializzati dall'attrice, e hanno contribuito, unitamente alla totale omissione di qualsiasi riferimento all'autrice, a escludere ogni riconoscimento dell'attivita creativa da questa svolta. Anche sotto tale profilo, pertanto, l'entita della violazione rileva non gia ai fini della sua stessa configurabilita , ma unicamente ai fini della quantificazione del danno.

7.2 Ai sensi dell'art. 158, secondo comma, l.cit., il danno da lesione dei diritti di utilizzazione economica e liquidato secondo i criteri di cui agli artt. 1223, 1226 e 1227 c.c. e 2056, comma II, c.c. La liquidazione puo avvenire sulla base di due criteri alternativi: la retroversione degli utili conseguiti dall'autore dell'illecito ("*tenuto conto degli utili realizzati in violazione del diritto")*, ovvero la determinazione forfettaria del compenso che sarebbe stato lecitamente dovuto, secondo il criterio del c.d. prezzo del consenso ("*quanto meno dell'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti, qualora l'autore della violazione avesse chiesto al titolare l'autorizzazione per l'utilizzazione del diritto").*

E principio consolidato che *"In tema di diritto d'autore, la violazione del diritto di esclusiva determina un danno da lucro cessante che esiste "in re ipsa", restando a carico del titolare solo l'onere di dimostrarne l'entità (sempre che l'autore della violazione non fornisca la dimostrazione dell'insussistenza, nel caso concreto, di danni risarcibili); tale pregiudizio è suscettibile di liquidazione in via forfettaria mediante l'utilizzo del criterio del prezzo del consenso di cui all'art. 158, comma 2, terzo periodo, l. n. 633 del 1941, che costituisce la soglia minima del ristoro spettante*. (Cass. Sez. 1, 13/12/2021, n. 39763, Rv. 663427 - 01)".

7.3 Il fatto accertato, in via del tutto ragionevole, va letto nei termini della assenza di maggiori profitti derivanti dalla utilizzazione delle riproduzioni in questione: non si tratta, infatti, di utilizzazione finalizzata a rendere piu appetibile il prodotto ma, semplicemente, nel contesto di un gradevole allestimento natalizio, in un caso appariva funzionale alla immediata individuazione visiva dell'area destinata alla vendita dei prodotti per la lavorazione della pasta (con l'uso dell'immagine della pasta tipica dell'area bolognese) e nell'altra alla individuazione della funzione di un prodotto. Ragionevolmente nulla che potesse suscitare nel consumatore un interesse all'acquisto che altrimenti non avrebbe avuto. O, se cio possa essere

avvenuto, si tratta di ipotesi talmente marginale e non misurabile non poter essere oggetto di una valutazione in questa sede.

8. Invece, come sopra riportato, va considerato il “prezzo del consenso”.

Al riguardo e un utile riferimento proprio il prezzo al quale risulta venduto un altro disegno della attrice (doc. 19 della sua produzione). Non e un parametro vincolante ma sicuramente orientativo di quale possa essere un costo per il quale vi sarebbe ipotetico consenso della attrice in un contesto commerciale, *mutatis mutandis,* equivalente.

Va quindi considerato che nel caso di specie si tratta della cessione ad un grosso gruppo commerciale in grado di trarre maggior vantaggio dal disegno, quindi, cio incide sull’effettivo prezzo di vendita in una ipotetica trattativa fra le parti. Questo consente di ritenere un valore adeguato quello di euro 3000, superiore a quello di vendita nel contratto *Parte2*
Nella valutazione si deve anche tenere conto che
in tale ultimo contratto si prevedeva l’obbligo di rendere riconoscibile la paternita del disegno, garantendo comunque un ritorno dovuto alla visibilita per l’ autrice. Ritorno che, nel caso in questione, per quanto detto, non vi e stato.

8.1 Ai sensi dell'art. 158, terzo comma, l. cit.., le modalita illecite di utilizzo dell'opera integrano altresì un danno non patrimoniale, risarcibile secondo i criteri di cui all'art. 2059 cod. civ. L'opera e stata esposta in un contesto di massima visibilita commerciale senza alcuna indicazione della paternita , ed e stata oggetto di modifiche non autorizzate che ne hanno alterato il significato originario, determinando una lesione dell'onore, della reputazione e dell'identita artistica dell'autrice.

Il danno non patrimoniale viene percio liquidato in via equitativa nella somma di euro 2000, considerata l’episodicita della violazione e della sua diffusione.

9. Sussistono i presupposti per l'inibitoria pro futuro di qualsiasi ulteriore utilizzo dell'opera da parte della convenuta, ai sensi dell’ art. 156 l. cit.

Non sussistono, invece, i presupposti per la pubblicazione della presente sentenza sui quotidiani e sul sito web di ***CP_2*** come richiesto dall'attrice, atteso che la diffusione dell'illustrazione e *stata*
stata di portata strettamente locale e
temporalmente limitata, sicche tale rimedio risulterebbe sproporzionato rispetto all'entita concreta dell'illecito accertato; finirebbe per avere, anziche una funzione riparatoria, una indiretta funzione promozionale, che non e la ragione della previsione dell’art. 166 l.cit.

10. Per quel che concerne le spese di lite, vanno liquidate, in applicazione del principio della soccombenza, a carico di parte attrice, come da dispositivo, ai sensi

del D.M. 55/2014 ss. secondo parametri medi dello scaglione di riferimento individuato sulla base del *disputatum*.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

ACCERTA che la ***Controparte_2*** ha riprodotto e utilizzato senza autorizzazione l'opera dell'ingegno dal titolo "*tortellino con ingredienti*", ideata e realizzata da ***Parte_1*** .

INIBISCE a ***Controparte_2*** ogni ulteriore uso della suddetta opera.

CONDANNA ***Controparte_2*** al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in favore di ***Parte_1*** liquidati in complessivi euro 5.000,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda al saldo.

CONDANNA ***Controparte_2*** al pagamento delle spese di lite in favore di ***Parte_1*** che si liquidano per compenso di avvocato in euro 2.552,00 oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. se e come dovute per legge.

Bologna, 12 febbraio 2026

Il Giudice est. Il Presidente

Dott. Pierluigi Di Stefano Dott. Michele Guernelli